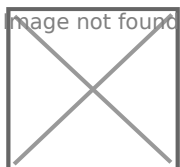


Normativa e prassi

Con Gect più facile la gestione dei fondi strutturali

13 Agosto 2007

Dal 1° agosto 2007 l'ordinamento italiano si arricchisce di un nuovo soggetto giuridico: il gruppo europeo di cooperazione territoriale



Si tratta di un organismo di tipo consortile che, oltre alla gestione dei fondi, dovrebbe poter svolgere anche attività di gestione diretta dei servizi pubblici collegati all'attuazione dei programmi finanziati con le risorse comunitarie. Dal 1° agosto 2007 l'ordinamento italiano si arricchisce di un nuovo soggetto giuridico: il gruppo europeo di cooperazione territoriale meglio conosciuto con l'acronimo di Gect. Il Gect, disciplinato dal regolamento Ce n. 1082/2006 del 5 luglio 2006, nasce come strumento a disposizione degli Stati membri dell'Unione europea per facilitare la gestione dei fondi strutturali europei, nonché degli altri fondi, europei e nazionali, finalizzati al rafforzamento della coesione sociale e territoriale nell'ambito della Ue. Più precisamente, il Gect è un ente composto da enti e organismi di diritto pubblico, appartenenti ad almeno due Stati europei, che decidono di attuare in comune programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità tramite i cd. "fondi strutturali" (fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, fondo di coesione). L'istituzione del Gect avviene a seguito della firma di una apposita convenzione, approvata dalle competenti autorità degli Stati membri. Si tratta, in sostanza, di un organismo di tipo consortile che, oltre alla gestione dei fondi, sembra poter svolgere anche attività di tipo economico, consistenti essenzialmente nella gestione diretta dei servizi pubblici collegati all'attuazione dei programmi finanziati dai fondi di cooperazione. Le altre attività, svolte con o senza contributo finanziario della Comunità, dovrebbero consistere, in ogni caso, in azioni specifiche di cooperazione territoriale, finalizzate al rafforzamento della coesione economica e sociale. Le possibilità di sviluppo del nuovo ente sono molteplici: c'è chi teme, al riguardo, che il Gect sia il primo passo verso la nascita di vere e proprie "euroregioni", con compiti e finalità piuttosto ampie.

L'attuazione del regolamento Ce

Dal punto di vista giuridico, occorre rilevare che la disciplina contenuta nel regolamento Ce

istitutivo del Gect appare alquanto generica e lascia al legislatore nazionale ampi margini di intervento. Tra i pochi punti fermi posti dal regolamento si ricordano la finalità prevalente dell'ente (gestione dei fondi strutturali), la composizione e la previsione per cui il Gect deve avere personalità giuridica. L'Italia ha scelto di dare attuazione al regolamento Gect, per i profili di non diretta applicabilità, con una fonte normativa di rango secondario: lo schema preliminare del decreto del presidente della Repubblica di attuazione del regolamento Gect è stato presentato al Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 agosto.

Il Gect e il Geie

L'ente più vicino al Gect per origine e finalità è probabilmente il Geie, il Gruppo europeo di interesse economico, istituito con direttiva del e recepito in Italia. Un collegamento tra Gect e Geie, peraltro, è contenuto anche nel preambolo al regolamento n. 1082 del 2006, che giustifica l'istituzione dei Gect, tra l'altro, in base agli scarsi risultati ottenuti dall'uso dei Geie nell'ambito dell'attuazione dei programmi di cooperazione strutturata per gli anni 2000-2006. Al riguardo, si ricorda che il Geie è stato istituito con regolamento del Consiglio Ce n. 2137/85/Cee del 25 luglio 1985, per facilitare la cooperazione transfrontaliera delle imprese residenti nella Ue (il regolamento n. 2137/85 è stato attuato, in Italia, con il decreto legislativo n. 240 del 23 luglio 1991). I Geie sono infatti raggruppamenti di "imprese", imprenditori individuali, artisti e professionisti, società, residenti in più Stati Ue, il cui scopo è facilitare l'attività transfrontaliera dei propri membri. Il carattere meramente ausiliario dell'attività svolta dal Geie rispetto all'attività svolta dai propri membri spiega perché, dal punto di vista civilistico, la disciplina del Geie sia maggiormente assimilabile a quella delle società di persone che a quella delle società di capitali (ai sensi dell'articolo 21 del regolamento, i profitti del Geie sono considerati come profitti dei membri e sono ripartiti secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali). In coerenza e in conformità a quanto espressamente previsto dall'articolo 40 del regolamento 2137/85/Cee, i Geie non sono soggetti passivi Ires e sono tassati per trasparenza (articolo 11 del decreto legislativo 240 del 1991). Oltre alla matrice europea e alla finalità ultima di facilitare la cooperazione transfrontaliera all'interno della Ue, Gect e Geie hanno poco in comune. La composizione e i compiti attribuibili ai due enti, in particolare, differiscono sostanzialmente. Ne consegue che non è possibile né opportuna un'applicazione analogica al Gect della disciplina civilistica e fiscale prevista per il Geie.

Profili civilistici del Gect

Come già evidenziato, il regolamento Ce, nel prevedere che il Gect debba avere personalità giuridica, nulla dispone in ordine alla natura dell'ente e, in particolare, in ordine al fatto se debba avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato. La mancata specificazione della natura del

Gect si spiega con la tradizionale indifferenza del diritto comunitario nei confronti della distinzione tra pubblico e privato, che, al contrario, permea l'intero ordinamento giuridico italiano. In attesa che la normativa di attuazione faccia chiarezza sul punto, si può osservare che Gect, essendo costituito su base volontaristica, potrebbe spingere il legislatore italiano a ritenerlo ente di diritto privato. In tal senso depone anche la scelta di dare attuazione al regolamento Ce tramite un decreto del Presidente della Repubblica. Il rilievo pubblicistico delle attività svolte, nonché la natura dei suoi membri, lasciano intendere, tuttavia, che il Gect debba essere comunque sottoposto a controlli di tipo pubblicistico sull'attività svolta. La tesi, peraltro, parrebbe confermata dalla lettura dell'articolo 6 del regolamento Ce, che impone agli Stati membri di individuare l'autorità nazionale competente per i controlli.

Profili fiscali

Il regolamento n. 1082/2006, al contrario della direttiva sul Geie, nulla dispone in ordine al regime tributario applicabile ai Gect. Poiché il regolamento comunitario è indubbiamente applicabile anche senza la previsione di una specifica disciplina fiscale di attuazione, il regime tributario del Gect residente in Italia va dunque ricostruito in base ai principi generali del nostro sistema tributario. Il silenzio del legislatore comunitario in ordine alla disciplina fiscale del nuovo ente, infatti, può essere ragionevolmente interpretato come volontà di non differenziare il Gect, sotto il profilo tributario, dagli altri soggetti passivi d'imposta disciplinati dalle normative nazionali e a questo di fatto assimilabili. La scelta si comprende anche in base alla considerazione della variabilità dei compiti concretamente svolti da ciascun Gect, la cui individuazione è, almeno in parte, rimessa al legislatore nazionale e alle convenzioni istitutive dei singoli gruppi.

La disciplina fiscale degli enti non commerciali

In assenza di indicazioni, tanto da parte del legislatore comunitario, quanto di quello nazionale, i Gect, regolati dal diritto italiano, dovrebbero rientrare, in linea di principio, tra gli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir. Come noto, gli enti residenti soggetti all'Ires si distinguono in enti commerciali e non commerciali, a seconda che abbiano o meno quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale. Ai fini fiscali, è commerciale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del Tuir. L'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente avviene, in base al comma 4 dello stesso articolo 73, in base a quanto previsto per ciascun ente dalla legge, all'atto costitutivo o allo statuto. In ogni caso, in forza di quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, del Tuir, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti, di fatto, prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. Ai fini Ires, la differenza fra enti commerciali ed enti non commerciali deriva dalle diverse modalità di determinazione del reddito complessivo. Infatti,

mentre per gli enti commerciali, come per le società di capitali, i proventi di qualsiasi fonte confluiscono comunque in un'unica categoria reddituale (reddito d'impresa), per gli enti non commerciali il reddito complessivo imponibile si determina, ai sensi dell'articolo 143 del Tuir, sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie (redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi). Per gli enti non commerciali non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Con riferimento agli obblighi contabili, l'articolo 144 del Tuir, ai commi 2 e 6 prevede l'obbligo, per gli enti non commerciali, di tenere la contabilità separata per l'attività commerciale esercitata, salvo che non si tratti di enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che osservano le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

L'articolo 74 del Tuir

È importante evidenziare che la natura pubblica o privata di un ente non assume, in linea di principio, nessun rilievo ai fini dell'individuazione del regime fiscale a esso applicabile. In altre parole, la natura pubblica di un ente non implica, di per sé, l'applicazione di un regime fiscale speciale. Soltanto gli enti nominativamente e tassativamente individuati dall'articolo 74 del Tuir (organi ed amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni) sono soggetti al regime speciale ivi previsto. L'esclusione di questi soggetti dall'applicazione delle imposte sui redditi vale, in ogni caso, per le sole attività individuate dal comma 2 del medesimo articolo 74 e, cioè, per le attività che costituiscono esercizio di funzioni statali.

di

Francesca Vitale

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/gect-piu-facile-gestione-dei-fondi-strutturali>